

**Legge federale  
sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri  
(Legge sui documenti d'identità, LDI)**

*Progetto*

**(Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio)**

**Modifica del...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 2011<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del [data]<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 22 giugno 2001<sup>3</sup> sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2<sup>ter</sup>, secondo periodo*

<sup>2ter</sup> ... Garantisce la possibilità di richiedere una carta d'identità senza chip.

*Art. 4a*            Domande di carte d'identità presso il Comune di domicilio

<sup>1</sup> I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio ad accettare domande di rilascio di carte d'identità senza chip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 è l'autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di accettare anche domande di altri tipi di carta d'identità.

*Art. 5 cpv. 2 lett. b e d (nuova)*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:

- b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per quanto riguarda le domande di carte d'identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio;

1    FF 2002 ...

2    FF 2002 ...

3    RS 143.1

- d. le modalità di accettazione, trattamento e inoltro delle domande di carte d'identità presentate ai Comuni di domicilio.

*Art. 6 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d'identità, compresa l'identità del richiedente, e le inoltrano all'autorità cantonale di rilascio.

<sup>1bis</sup> L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° marzo 2012, a condizione che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. In caso contrario l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.